Codice di diritto processuale penale svizzero (Inchiesta mascherata)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 1.

visto il parere del Consiglio federale del ...2,

decreta:

I

Il Codice di procedura penale³ è modificato come segue:

Titolo prima dell'art. 285a (nuovo)

Sezione 5: Inchiesta mascherata

Art. 285a (nuovo) Definizione

Per inchiesta mascherata s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia s'infiltrano in un ambiente criminale per fare luce su reati particolarmente gravi, allacciando attivamente e in modo mirato contatti con persone e instaurando con esse una relazione particolare di fiducia, avvalendosi sul lungo periodo di un'identità falsa attestata da documenti (identità fittizia).

Titolo prima dell'art. 286 Abrogato

Art. 288 cpv. 1 e 2

¹ La polizia assegna un'identità fittizia all'agente infiltrato.

² Concerne soltanto il testo francese.

¹ FF 2011...

² FF **2011**...

³ RS 312.0

Titolo prima dell'art. 298a (nuovo)

Sezione 5a: Indagini in incognito

Art. 298a (nuovo) Definizione

- ¹ Per indagini in incognito s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia fanno luce su crimini e delitti nell'ambito di interventi di breve durata, in particolare concludendo o fingendo di voler concludere transazioni fittizie, senza rendere nota la loro vera identità e funzione.
- ² Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia. La loro vera identità e funzione figura negli atti procedurali ed è resa nota in occasione degli interrogatori.

Art. 298b (nuovo) Condizioni

- ¹ Il pubblico ministero e, in sede di indagini preliminari, la polizia possono ordinare indagini in incognito se:
 - a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e
 - b. le operazioni d'indagine o d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili
- ² Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del pubblico ministero.

Art. 298c (nuovo) Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione

- ¹ Per i requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l'articolo 287. L'impiego di persone secondo l'articolo 287 capoverso 1 lettera b è escluso.
- ² Per la funzione, le mansioni e gli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 291–294.

Art. 298d (nuovo) Fine e comunicazione

- ¹ La polizia o il pubblico ministero che le hanno ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:
 - a. le condizioni non sono più adempiute;
 - b. il pubblico ministero rifiuta di prorogare le indagini disposte dalla polizia; o
 - c. l'agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornendo scientemente false informazioni al pubblico ministero o cer-

--

cando di influenzare in modo inammissibile la persona oggetto delle indagini

Π

- 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- 2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

² La polizia comunica al pubblico ministero la fine delle indagini in incognito.

³ La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l'agente in incognito.

⁴ Alla comunicazione delle indagini in incognito si applica per analogia l'articolo 298 capoversi 1 e 3.